



## COMUNE DI GIOVINAZZO

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**OGGETTO: CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2011 CON I VINCOLI DI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 40 BIS - COMMA 1 - DEL D.LGS. 30/3/2001 N. 165.**

Con nota prot. n. 3311 del 09/02/2012 avente ad oggetto: "Fondo per le risorse decentrate anno 2011", indirizzata al Presidente dello scrivente Collegio dei revisori dei conti, il dirigente del Settore Economico Finanziario del Comune di Giovinazzo, Dott. Angelo Domenico Decandia ha trasmesso:

- la preintesa sottoscritta dalle parti pubblica e sindacale relativa al fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata 2011;
- il prospetto relativo alla quantificazione delle risorse decentrate 2011;
- il prospetto relativo alla destinazione delle risorse decentrate 2011,
- il prospetto relativo al calcolo della riduzione del fondo 2011 in proporzione alla riduzione del personale in servizio, prevista dall'art. 9 - comma 2 bis - del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122;
- la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal medesimo dirigente in data 21/01/2012;
- l'accertamento da parte del Nucleo di Valutazione relativo all'effettiva disponibilità delle risorse aggiuntive ex art. 15 - comma 2 - del CCNL 1/4/1999, previsto dal comma 4 dello stesso art. 15, allo scopo di consentire il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa rispetto ai vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

In proposito si osserva che il controllo in argomento è previsto dall'art. 40 bis - comma 1 - del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (come sostituito dall'art. 55 - comma 1 - del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150) il quale sancisce che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ....."*. Anche l'art. 5 del CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, al comma 3, prevede che *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ..... A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto"*. Sicché, a mente delle norme sopra menzionate (art. 40 bis - comma 1 - del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 5 del CCNL 1/4/1999), allo scrivente Organo è rimesso l'adempimento di verificare che i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa siano compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge. Inoltre, a mente dell'art. 40 - comma 3 sexies - dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, lo scrivente Collegio deve certificare la richiamata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa datata 21/01/2012.

In merito all'adempimento in argomento, occorre tenere presente che la stessa citata disciplina richiede al Collegio di revisione non già di entrare nel merito dell'accordo decentrato quanto, piuttosto, di certificarne la compatibilità con i vincoli di bilancio e di legge in genere; in altri termini, di dare atto che la relativa spesa sia stata tenuta in debita considerazione sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che in sede di gestione dello stesso affinché non vengano superati i vincoli posti, ad esempio, dalla disciplina relativa al patto di stabilità interno, da quella relativa al principio della riduzione della spesa di personale, da quella relativa al principio della riduzione dei costi della contrattazione decentrata, ecc.

Si ritiene opportuno evidenziare, altresì, che l'adempimento del Collegio dei revisori non potrà che basarsi su notizie, dati e documenti forniti dall'Ente che costituiscono a tale fine un presupposto tanto indispensabile quanto imprescindibile. Ecco, quindi, la necessità che all'esame dell'Organo di revisione sia sottoposta l'ipotesi di accordo definita dalla delegazione trattante corredata di apposita relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa che indichi con esattezza la spesa complessiva a carico del bilancio e le risorse previste in bilancio a copertura di tale spesa.

Tanto premesso, entrando nel merito dell'adempimento richiesto a questo Collegio con la citata nota prot. n. 3311 del 09/02/2012, si espone quanto segue.

Dalla lettura della citata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal Dott. Decandia e dall'esame del prospetto (allegato 1 alla stessa relazione) recante la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa 2011, lo scrivente Collegio rileva che il totale delle dette risorse ammonta ad € 452.447,00 di cui:

- € 346.933,00 quali **risorse stabili** ai sensi dell'art. 31 – comma 2 – del CCNL del 22/1/2004;
- € 105.514,00 quali **risorse variabili** ai sensi dell'art. 31 – comma 3 – del CCNL del 22/1/2004.

Con riferimento alle **risorse stabili** questo Collegio ha verificato che l'importo di € 346.933,00 rinviene dall'applicazione delle seguenti norme contrattuali:

- art. 15 – comma 1 – lett. a) – del CCNL 1/4/1999 per € 172.971,00;
- art. 15 – comma 1 – lett. b) – del CCNL 1/4/1999 per € 30.512,00;
- art. 15 – comma 1 – lett. g) – del CCNL 1/4/1999 per € 24.201,00;
- art. 15 – comma 1 – lett. j) – del CCNL 1/4/1999 per € 14.880,00;
- art. 14 – comma 4 – del CCNL 1/4/1999 per € 1.945,00;
- art. 4 – comma 1 – del CCNL 5/10/2001 per € 29.566,00;
- art. 4 – comma 2 – del CCNL 5/10/2001 per € 29.073,00;
- art. 32 – comma 1 – del CCNL 22/1/2004 per € 15.409,00;
- art. 32 – commi 2 e 3 – del CCNL 22/1/2004 per € 12.426,00;
- art. 32 – comma 7 – del CCNL 22/1/2004 per € 4.750,00;
- art. 4 – comma 1 – del CCNL 9/5/2006 per € 11.200,00.

Con riferimento alle **risorse variabili** questo collegio ha verificato che l'importo di € 105.514,00 rinviene dall'applicazione di quanto previsto:

- art. 15 – comma 1 – lett. k) – del CCNL 1/4/1999 per € 45.358,00;
- art. 15 – comma 2 – del CCNL 1/4/1999 per € 34.339,00;
- art. 15 – comma 5 – del CCNL 1/4/1999 per € 25.817,00.

Lo scrivente Collegio rileva, come già precisato nella citata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa, che:

- a) non è stato integrato il fondo in argomento con gli incrementi di cui all'art. 8 del CCNL 11/4/2008 ed all'art. 4 del CCNL 31/7/2009, non ricorrendone i presupposti, in quanto nell'anno 2007 non è stato rispettato il patto di stabilità interno;
- b) l'integrazione delle risorse variabili con la somma di € 34.339,00 operata a mente dell'art. 15 – comma 2 – del CCNL 1/4/1999 è stata resa possibile a seguito dell'accertamento – eseguito dal Nucleo di Valutazione ai sensi del comma 4 dello stesso art. 15 – dell'effettiva disponibilità di bilancio creata a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;
- c) le parti hanno deciso di sospendere per il triennio 2010 – 2012, rinviandolo al quadriennio 2013 – 2016, il piano – già concordato in sede di contrattazione decentrata 2009 – per il recupero delle risorse



destinate alla contrattazione decentrata integrativa degli anni 2005, 2006, 2007 e 2008 in misura eccedente rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale. A questo proposito il Collegio ritiene opportuno che venga rispettato il principio sancito dall'art. 40 – comma 3 quinquies – sesto periodo – del D.Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che *"In caso di accertato superamento di vincoli finanziari ..... è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva"*.

Lo scrivente Collegio dà atto, altresì, che:

- a) l'ammontare complessivo del fondo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2011 (€ 452.447,00) appare in aumento rispetto al corrispondente ammontare dell'anno precedente (€ 436.240,00). La violazione del vincolo sancito dall'art. 9 – comma 2 bis – del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122, tuttavia, è solo apparente giacché l'incremento (€ 16.207,00) è determinato esclusivamente dalle risorse destinate all'incentivazione della progettazione interna (€ 31.745,00) che la deliberazione n. 51 del 04/10/2011 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo – ha esplicitamente considerato non rilevanti ai fini del rispetto del vincolo posto dal citato art. 9 – comma 2 bis;
- b) nella determinazione dell'ammontare complessivo del fondo è stata correttamente operata la riduzione automatica e proporzionale – rispetto alla riduzione del personale in servizio – sancita dall'ultima parte del richiamato art. 9 – comma 2 bis (€ 13.794,00);
- c) dall'esame del prospetto recante la quantificazione del fondo delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa 2011 e dall'esame del bilancio per lo stesso esercizio si rileva che vi è la provvista necessaria per il finanziamento del fondo medesimo.

Per tutto quanto sin qui rappresentato, lo scrivente Collegio dei revisori:

- visto il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011;
- visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- visto l'art. 9 – comma 2 bis – del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122,

A) a mente di quanto disposto dall'art. 40 bis – comma 1 – del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165,

**RITIENE**

che i costi della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2011, così come rappresentati nella documentazione fornita a corredo della citata nota prot. n. 3311 del 09/02/2012, siano compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;

B) a mente di quanto disposto dall'art. 40 – comma 3 sexies – del D.Lgs. n. 165/2001,

**RILASCI**

la certificazione sulla relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa redatta dal dirigente del 2° settore del Comune di Giovinazzo, Dott. Angelo Domenico Decandia, allegata alla richiamata nota prot. n. 3311 del 09/02/2012.

Con riserva di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel novellato art. 40 bis del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, si richiama l'attenzione sugli obblighi ed adempimenti posti a carico dell'Amministrazione Comunale dal medesimo articolo.

Giovinazzo 16/02/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. Nicola Bavaro

Dott. Nicola Maldarella

Rag. Filomena Patruno

